

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2423-A

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

**(Relatore: FOSCHI)**

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 17 marzo 1993 (v. stampato Senato n. 917)*

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(COLOMBO)**

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(MANCINO)**

**CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTELLI)**

**CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
(GORIA)**

**CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(BARUCCI)**

**CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(JERVOLINO RUSSO)**

**CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(GIOVANNI ANGELO FONTANA)**

**CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(TESINI)**

CON IL MINISTRO AD INTERIM DELLA MARINA MERCANTILE  
(TESINI)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(PAGANI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(VITALONE)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(BONIVER)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
(RONCHEY)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
(RIPA DI MEANA)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(ALESSANDRO FONTANA)

—

*Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1993*

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1993*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2423 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 917), che viene allegata.

## ALLEGATO.

I. - PREMESSA. — Il 16 dicembre 1991 sono stati firmati a Bruxelles gli Accordi di associazione alle Comunità europee, di seguito denominate « Comunità », di Cecoslovacchia, Polonia ed Ungheria. L'entrata in vigore di questi Accordi è prevista per il 1° gennaio 1993, non appena saranno state completate le procedure di ratifica da parte della Comunità, dei tre Paesi e dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda le disposizioni commerciali — di competenza esclusiva della Comunità — esse sono state raccolte in tre Accordi « provvisori », firmati sempre il 16 dicembre 1991 ed entrati in vigore il 1° marzo 1992, dopo il completamento della procedura di ratifica comunitaria.

## 1. IL SIGNIFICATO DEGLI ACCORDI

a) Dopo l'avvio nella seconda metà del 1988 delle relazioni diplomatiche con i diversi Paesi dell'area centro-orientale e gli avvenimenti del 1989, la Comunità ha concluso una serie di Accordi di cooperazione economica e commerciale con l'Ungheria, la Polonia, l'URSS, la Bulgaria, la Cecoslovacchia e la Romania. Il quadro convenzionale così creato rifletteva il sostegno che la CEE aveva deciso di fornire ai processi di riforma economica e politica avviati nei Paesi dell'Europa orientale. Tale sostegno è destinato ad effettuare un vero e proprio salto qualitativo nel quadro del regime di associazione istituito con gli Accordi del 16 dicembre.

b) Con l'entrata in vigore di questi Accordi verrà creato un quadro globale di riferimento, nel cui ambito l'interazione di elementi a carattere politico, economico, commerciale, finanziario e culturale orienterà lo sviluppo delle relazioni con questi tre Paesi in termini particolarmente privilegiati, favorendone la progressiva integrazione nella Comunità. Sul piano generale, lo sviluppo del dialogo politico, l'estensione e la diversificazione della cooperazione commerciale, economico-finanziaria e culturale e la graduale armonizzazione delle legislazioni e degli *standard* tecnici su quelli comunitari contribuiranno ulteriormente al processo di riforma politica ed economica tuttora in corso.

c) In particolare, la reciproca apertura dei mercati — attraverso l'istituzione entro dieci anni di un'area di libero scambio nella quale potranno circolare senza discriminazioni di sorta i prodotti agricoli ed industriali e verranno poste le basi per la libera circolazione di persone, capitali e servizi — comporterà, tra l'altro, l'estensione dei benefici del Mercato unico a questi Paesi, favorendo non solo il confronto concorrenziale tra i rispettivi operatori economici, ma anche la condivisione di interessi e problemi e la creazione di proficue sinergie.

## 2. I NEGOZIATI

Le trattative con i tre Paesi sono state condotte dalla Commissione sulla base delle direttive negoziali approvate — grazie all'azione di impulso della Presidenza italiana — nel dicembre 1990. Nel settembre 1991, perdurando una fase di sostanziale stasi dei negoziati, la Commissione ha proposto al Consiglio di apportare alcune modifiche al mandato di dicembre, al fine di venire incontro almeno in parte alle richieste dei tre Paesi. Durante le riunioni del Consiglio affari generali del 6 e del 30 settembre 1991, sono state superate le riserve espresse da alcuni Stati membri su queste modifiche e, in particolare, in materia di libera circolazione dei lavoratori, cooperazione finanziaria e liberalizzazione nel settore tessile, agricolo e dei prodotti CECA: il che ha consentito di presentare per la sessione negoziale conclusiva una proposta più vicina alle esigenze dei tre Paesi.

## 3. PORTATA DEGLI ACCORDI

Come abbiamo già precisato, il rapporto di associazione — governato da un apposito apparato istituzionale — si fonda sui seguenti elementi: creazione di un foro istituzionale per il dialogo politico; libera circolazione delle merci, attraverso la creazione di un'area di libero scambio; libera circolazione di persone, capitali e servizi; armonizzazione delle legislazioni; estensione e diversificazione della cooperazione economica, culturale e finanziaria.

### a) *Il quadro istituzionale*

L'apparato istituzionale delineato nell'Accordo prevede tre organismi composti da rappresentanti di ambo le Parti: il Consiglio di associazione — che può essere chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo — vigila sull'attuazione del regime di associazione e può adottare sia decisioni vincolanti per le Parti che mere raccomandazioni; il Comitato di associazione, che assiste il Consiglio nello svolgimento di questi compiti; il Comitato parlamentare di associazione con funzioni consultive, che potrà esprimere le sue opinioni sotto forma di raccomandazioni o di risoluzioni.

### b) *Dialogo politico*

L'Accordo prevede l'istituzionalizzazione del dialogo politico, del quale sono fissati i seguenti obiettivi: convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di maggior rilievo; miglioramento della sicurezza e della stabilità in Europa. Il dialogo politico avverrà a livello ministeriale nell'ambito del Consiglio di associazione, ma sono previsti incontri e consultazioni a carattere informale, volti ad agevolare lo scambio di informazioni tra le Parti.

c) *Libera circolazione delle merci*

Le Parti si impegnano ad istituire progressivamente — durante un periodo transitorio di dieci anni, diviso in due fasi di cinque anni — una zona di libero scambio, allo scopo di promuovere un'equilibrata crescita economica e di agevolare il processo di riforma dell'economia dei Paesi dell'Europa centro-orientale. A tal fine è previsto lo smantellamento graduale degli ostacoli tariffari e non tariffari, modellato — in base a modalità e scadenze specifiche per i differenti prodotti o gruppi di prodotti — in chiave parzialmente asimmetrica. Il corretto svolgimento del libero gioco concorrenziale è assicurato dal recepimento negli Accordi della normativa comunitaria in materia di concorrenza ed aiuti di Stato. Disposizioni *ad hoc* regolano la materia del *dumping*, delle misure di salvaguardia e dei monopoli di Stato.

*Prodotti industriali*

Premesso che le agevolazioni già in essere nell'ambito del Sistema preferenze generalizzate (SPG) sono state consolidate e che alcuni prodotti sono regolati da appositi protocolli (ad esempio, i tessili, il carbone e l'acciaio), il principio posto alla base dell'Accordo è quello dell'eliminazione di ogni restrizione. Per alcuni prodotti si è provveduto a redigere delle liste annesse agli Accordi — modellate sulle necessità dei tre Paesi e sulla particolare sensibilità di alcuni settori produttivi comunitari — che dettano le modalità e le scadenze dello smantellamento, che dovrà essere comunque completato alla fine del periodo transitorio.

*Prodotti agricoli e della pesca*

Anche per le produzioni agricole è stata redatta una serie di liste merceologiche ed un preciso scadenzario per l'eliminazione degli ostacoli al libero commercio. In linea generale, comunque, la Comunità si è impegnata ad abolire gli ostacoli non tariffari ed a ridurre progressivamente prelievi e dazi doganali nei confronti dei tre Paesi. Analogo impegno è stato assunto da parte dei tre Paesi. È prevista inoltre la conclusione di un accordo *ad hoc* sulla pesca.

d) *Circolazione di lavoratori, servizi e capitali e diritto di stabilimento*

Obiettivo delle disposizioni relative a questi settori è la creazione delle condizioni necessarie per giungere alla progressiva liberalizzazione. Sono pertanto previste una serie di norme che, da un lato, tengono conto delle particolari sensibilità degli Stati membri, facendo salve le vigenti disposizioni legislative, e, dall'altro, garantiscono la crescita del tessuto socio-economico dei tre Paesi, nonché il loro adattamento graduale agli *standard* presenti negli Stati membri della Comunità.

*Circolazione dei lavoratori e diritto di stabilimento*

Gli Accordi prevedono che le Parti concedano ai rispettivi lavoratori — legalmente impiegati sul loro territorio — un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità. In tale chiave è

altresì previsto il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, anche attraverso le opportune disposizioni che potrà adottare in merito il Consiglio di associazione. In materia di stabilimento, ciascuna Parte accorderà all'altra un trattamento non meno favorevole di quello garantito alle proprie società ed ai propri cittadini. Anche in questo settore è prevista la possibilità per i tre Paesi di adottare disposizioni in deroga agli Accordi, qualora determinati settori presentino particolari necessità.

#### *Servizi e capitali*

Anche in questi settori le Parti si sono impegnate ad una progressiva liberalizzazione ed alla graduale apertura dei rispettivi mercati. Per quanto concerne, in particolare, i capitali sono previste la possibilità di effettuare qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti, nonché la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti effettuati in conformità alle disposizioni degli Accordi. Qualora ricorrano situazioni eccezionali, i tre Paesi potranno applicare restrizioni valutarie, previa consultazione dei rispettivi Consigli di associazione.

#### *e) Ravvicinamento delle legislazioni*

Presupposto fondamentale per il successo del processo di integrazione economica dei tre Paesi nella Comunità è l'armonizzazione delle rispettive legislazioni. In questa prospettiva la Comunità fornirà ai tre Paesi tutta l'assistenza tecnica necessaria per attuare in maniera equilibrata ed omogenea il processo di ravvicinamento degli esistenti sistemi normativi alla legislazione comunitaria.

#### *f) Cooperazione economica*

Il regime di associazione mira, attraverso l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica, sia a promuovere lo sviluppo duraturo dei tre Paesi ed a rafforzare gli esistenti legami economici con la Comunità europea, che a rafforzare la cooperazione regionale tra i Paesi dell'Europa centro-orientale. Tale cooperazione verrà attuata secondo modalità specifiche, definite sulla base delle priorità settoriali, ed interesserà i seguenti settori: cooperazione industriale; promozione e tutela degli investimenti; valutazione di conformità; cooperazione scientifica e tecnologica; istruzione e formazione; agricoltura, energia; cooperazione nel settore nucleare; ambiente; trasporti e telecomunicazioni; banche, assicurazioni ed altri servizi finanziari; politica monetaria; riciclaggio del denaro; sviluppo regionale; cooperazione nel settore sociale; turismo; piccole e medie imprese; informazione; dogane e cooperazione statistica; economia; droghe.

#### *g) Cooperazione culturale*

La promozione della cooperazione culturale, anche attraverso l'eventuale estensione degli esistenti programmi comunitari e nazionali, costituisce uno degli obiettivi dell'Accordo. In tale quadro verrà

posto particolarmente l'accento sulle seguenti attività: traduzioni letterarie, conservazione e restauro di monumenti e località del patrimonio storico e culturale, formazione degli addetti e manifestazioni di carattere europeo.

#### h) Assistenza finanziaria

Le misure di cooperazione finanziaria previste dagli Accordi — che si collocano in una prospettiva pluriennale e consistono principalmente nelle sovvenzioni erogate nell'ambito del programma comunitario di aiuto finanziario ai Paesi dell'Europa centro-orientale (PHARE) e nei prestiti della BEI (Banca europea per gli investimenti) — hanno come obiettivi l'accelerazione del processo di trasformazione economica in corso e l'attenuazione delle gravose conseguenze economico-sociali dell'adeguamento strutturale. Inoltre, ove ricorrano necessità straordinarie, la Comunità potrà adottare provvedimenti in favore della stabilizzazione e della convertibilità della moneta interessata e di sostegno alla bilancia dei pagamenti. Infine, l'assistenza finanziaria comunitaria dovrà essere attuata in stretto coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri membri del « Gruppo dei 24 ».

#### 4. APPLICAZIONE

Dei tre suddetti Accordi la Comunità e gli Stati membri hanno concordato di procedere sollecitamente alla ratifica di quelli conclusi con la Polonia e l'Ungheria. Quanto all'Accordo di associazione con la Cecoslovacchia, tenuto conto della scissione di tale Stato in due entità nazionali sovrane e indipendenti, è prevalso in sede di Comunità l'orientamento a sospendere la ratifica in attesa che esso sia riadattato al nuovo assetto costituzionale di quel Paese.

II. - IL TESTO DELL'ACCORDO. — L'Accordo di associazione dell'Ungheria alle Comunità europee è un atto complesso, composto da un preambolo e 124 articoli suddivisi in 9 titoli ed integrato da 13 allegati e 7 protocolli. I protocolli riguardano rispettivamente: i prodotti tessili ed i capi d'abbigliamento; i prodotti CECA; il regime degli scambi di prodotti agricoli trasformati nell'ambito dell'Accordo interinale; le regole di origine e la cooperazione amministrativa; il regime degli scambi con Portogallo e Spagna; la mutua assistenza doganale; le concessioni annuali.

#### PREAMBOLO

Nel preambolo si sottolinea come l'Ungheria attraversi attualmente una delicata fase di transizione, nello sforzo di passare ad un ordinamento politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sull'economia di mercato. Sulla scorta di tali considerazioni e dati anche i tradizionali legami storici, la Comunità e gli Stati membri

ritengono indispensabile fornire all'Ungheria un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme. Con il Trattato di associazione si intendono dunque creare gli strumenti necessari per una più ampia cooperazione economica e finanziaria e per una accentuata collaborazione politica, al fine di facilitare l'obiettivo ultimo dell'Ungheria di entrare a far parte a pieno titolo della Comunità europea.

#### ARTICOLO 1

L'articolo 1, che segue le premesse introduttive, istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e l'Ungheria dall'altro. Esso elenca organicamente gli obiettivi dell'Accordo, riassumibili in:

- rafforzamento del dialogo politico;
- creazione graduale di una zona di libero scambio;
- promozione della cooperazione economica, finanziaria e culturale;
- sostegno degli sforzi ungheresi, in vista del completamento del completo passaggio ad un'economia di mercato.

#### TITOLO I. — DIALOGO POLITICO (articoli 2-5)

L'intensificarsi del dialogo politico tra le Parti costituisce uno degli obiettivi principali dell'Accordo. Il consolidamento dei legami politici tra l'Ungheria e la Comunità costituisce infatti la premessa essenziale per una completa integrazione dello Stato ungherese nella Comunità e dunque per una maggiore stabilità e sicurezza in Europa.

ARTICOLO 2. — È prevista l'istituzione di un dialogo politico continuativo, volto alla convergenza delle reciproche posizioni sulle questioni internazionali e al miglioramento della sicurezza e della stabilità in Europa.

ARTICOLO 3. — Il dialogo politico avverrà nell'ambito del Consiglio di associazione, organo di livello ministeriale cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni inerenti all'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 4. — Si prevedono incontri e consultazioni al fine di un sistematico scambio di informazioni tra le Parti.

#### TITOLO II. — PRINCIPI GENERALI (articolo 6)

La completa definizione del rapporto di associazione, sottoposta alla supervisione del Consiglio di associazione, è prevista in un periodo transitorio di dieci anni, diviso in due fasi di cinque anni ognuna.



## TITOLO III. — LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (articoli 7-36)

Le Parti si impegnano ad istituire progressivamente — in conformità alle norme del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) — una zona di libero scambio, allo scopo di promuovere un'equilibrata crescita economica e di agevolare il processo di riforma dell'economia ungherese.

Questo titolo, in connessione con gli specifici allegati e con i protocolli settoriali (che disciplinano lo scambio dei prodotti tessili e CECA), prevede la graduale rimozione degli ostacoli tariffari e quantitativi, che ostacolano il libero scambio. In tale chiave è altresì prevista la graduale armonizzazione dei rispettivi regimi tariffari e delle legislazioni fiscali. Misure eccezionali potranno essere intraprese dall'Ungheria solo allo scopo di proteggere settori economici particolarmente esposti alla concorrenza europea. È utile rammentare che le disposizioni del presente titolo, concernendo materia di esclusiva competenza comunitaria, sono state recepite dall'Accordo interinale, già in vigore dal 1° marzo 1992.

Capitolo I. — *Prodotti industriali* (articoli 8-17)

ARTICOLO 9. — Si prevede l'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità per tutti i prodotti di origine ungherese non compresi negli allegati II *a*), II *b*) e III. Per i prodotti contenuti in questi allegati è previsto — secondo calendari e modalità differenti — uno smantellamento progressivo che dovrebbe concludersi entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 10. — Per i prodotti originari della Comunità contenuti negli allegati IV e V, i dazi doganali sulle importazioni applicabili in Ungheria sono aboliti in maniera graduale entro il 31 dicembre 2000. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente ungheresi per i prodotti elencati nell'allegato VI *a*) sono progressivamente abolite tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2000, mentre per i prodotti dell'allegato VI *b*) saranno aperti dei massimali di importazione. Tutte le altre restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLI 11-17. — Le Parti si impegnano inoltre:

- ad abolire tutte le tasse di effetto equivalente a dazi doganali;
- ad abolire progressivamente i dazi sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente;
- ad abolire le restrizioni quantitative sulle esportazioni e tutte le misure di effetto equivalente.

Capitolo II. — *Agricoltura* (articoli 18-21)

ARTICOLO 20. — Anche i prodotti agricoli sono stati suddivisi in una serie di liste (contenute, tra l'altro, negli allegati da VIII a XI), a seconda della sensibilità da essi rivestita per le rispettive economie. Il regime che risulta dall'interazione di questi atti e dal protocollo n. 3

sugli scambi dei prodotti agricoli trasformati prevede la reciproca, progressiva eliminazione delle restrizioni quantitative, nonché la graduale riduzione dei dazi doganali. Ove ne ricorrano le condizioni, le Parti potranno in sede di Consiglio di associazione riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

ARTICOLO 21. — Attesa la rilevanza del settore agricolo nell'economia di entrambe le Parti contraenti è prevista poi la possibilità, in caso di gravi perturbazioni dei mercati, di adottare misure di salvaguardia.

#### Capitolo III. — *Prodotti della pesca* (articoli 22-23)

È prevista la conclusione di un accordo sui prodotti della pesca; in seguito, ad essi si applicheranno le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 5.

#### Capitolo IV. — *Disposizioni comuni* (articoli 24-36)

ARTICOLI 25-26. — Resta fermo l'impegno reciproco a non introdurre, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, nuovi dazi, restrizioni quantitative e altre misure anche a carattere fiscale che possano rappresentare un ostacolo agli scambi commerciali tra la Comunità e l'Ungheria.

ARTICOLO 27. — L'Accordo fa salvo il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 28. — Misure eccezionali possono essere adottate da parte ungherese per favorire la ripresa di industrie e settori economici che versino in condizioni di particolare difficoltà. Tali misure, che sono sottoposte a determinati limiti, non possono tuttavia applicarsi per un periodo superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata maggiore.

ARTICOLI 29 e 33. — In caso di pratiche di *dumping*, la Parte lesa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche, conformemente all'Accordo GATT. Misure di salvaguardia possono essere inoltre prese per ogni pratica commerciale che risulti dannosa ad una delle Parti, fermo restando l'obbligo di informare preventivamente il Consiglio di associazione, allo scopo di esplorare la possibilità di una soluzione negoziata della questione.

ARTICOLO 32. — Le Parti si impegnano reciprocamente ad adeguare con gradualità gli eventuali monopoli di Stato, al fine di garantire che non si verifichino discriminazioni rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate.

ARTICOLO 35. — L'Accordo lascia comunque impregiudicate tutte le misure che risultasse necessario mantenere o adottare per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Tuttavia, tali misure non devono rappresentare uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al libero commercio.

TITOLO IV. — CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI (articoli 37-58)

Le disposizioni del titolo IV intendono consentire la creazione progressiva delle condizioni affinché sia possibile la liberalizzazione dei rispettivi mercati, per quanto attiene alla circolazione delle persone e all'insediamento delle attività d'impresa. Sebbene tale processo di liberalizzazione rappresenti un elemento essenziale per garantire la crescita dell'economia ungherese ed il rafforzamento dei legami tra le Parti, sono previste una serie di deroghe ed eccezioni volte, da un lato, a consentire un adattamento graduale del sistema ungherese ai livelli concorrenziali ed agli *standard* normativi della Comunità e, dall'altro, a salvaguardare le disposizioni vigenti negli Stati membri.

Capitolo I. — *Circolazione dei lavoratori* (articoli 37-43)

ARTICOLO 37. — Il Trattato accorda, nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili a ciascuno Stato, ai lavoratori di nazionalità ungherese un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità. Reciprocamente, lo stesso trattamento verrà assicurato da parte dell'Ungheria ai lavoratori cittadini di uno Stato membro della Comunità legalmente occupati sul suo territorio.

ARTICOLI 38-40. — Si prevede un progressivo coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle due Parti, anche attraverso le opportune disposizioni adottate al riguardo dal Consiglio di associazione. Queste non pregiudicheranno tuttavia eventuali diritti ed obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità e che consentono un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Ungheria e degli Stati membri.

ARTICOLO 41. — Gli Stati membri della Comunità dovranno considerare, in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e tenendo in considerazione la situazione del mercato del lavoro, la possibilità di un miglioramento della mobilità dei lavoratori ungheresi, anche attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali.

Capitolo II. — *Stabilimento* (articoli 44-54)

ARTICOLO 44. — Questo articolo prevede che l'Ungheria si impegni ad agevolare l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. Eventuali leggi e regolamenti interni che ostacolano un trattamento paritario dovranno essere modificati dalle Autorità ungheresi entro la fine del periodo transitorio. Allo stesso modo gli Stati membri accorderanno a società e cittadini di origine ungherese un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini. Un regime particolare è riservato al settore degli immobili e delle risorse naturali. A seconda dei settori interessati — trattati dettagliatamente negli allegati XII *a)* e *b)* — il processo di liberalizzazione avverrà in maniera graduale.

ARTICOLO 45. — Per quanto concerne i servizi finanziari (disciplinati nell'allegato XII a), il Trattato lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario per svolgere la loro politica monetaria ed assicurare la stabilità del sistema finanziario.

ARTICOLO 46. — Il Consiglio di associazione può valutare l'opportunità di adottare iniziative per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali.

ARTICOLO 50. — Nel corso del primo periodo transitorio, l'Ungheria potrà adottare disposizioni in deroga a quelle previste dal Trattato qualora determinati settori presentino particolari condizioni di necessità (in corso di ristrutturazione, in gravi difficoltà economiche, industrie di recente costituzione). Prima di introdurre le suddette misure, l'Ungheria dovrà consultare il Consiglio di associazione. Diviene invece necessaria l'esplicita autorizzazione del Consiglio allorché tali misure vengano adottate al termine del primo periodo transitorio d'applicazione del Trattato.

ARTICOLO 51. — Le disposizioni di questo capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

ARTICOLO 52. — Resta salva per i beneficiari del diritto di stabilimento la facoltà di far assumere, anche in deroga alle disposizioni di cui al capitolo I di questo titolo, personale « chiave » (alti dirigenti, personale particolarmente qualificato, ovvero in possesso di conoscenze essenziali).

ARTICOLO 53. — Rimangono salve tutte le restrizioni in contrasto con il presente capitolo solo se giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Capitolo III. — *Prestazione di servizi tra la Comunità e l'Ungheria* (articoli 55-57)

ARTICOLO 55. — Le Parti si impegnano ad una progressiva liberalizzazione nel settore dei servizi. Il Consiglio di associazione prenderà le dovute misure per garantire la graduale apertura dei rispettivi mercati, consentendo una crescita equilibrata del settore.

ARTICOLO 56. — Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti applicheranno il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. Esse si impegnano, tra l'altro, a non introdurre in futuri accordi bilaterali con Paesi terzi clausole di ripartizione del carico e ad abolire tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi che potrebbero avere effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi marittimi. Le condizioni di accesso al mercato dei trasporti aerei e terrestri costituiranno oggetto di appositi accordi da negoziare dopo l'entrata in vigore di questo Trattato.

Capitolo IV. — *Disposizioni generali* (articolo 58).

L'Accordo non impedirà alle Parti di applicare le rispettive legislazioni nazionali riguardanti le materie oggetto del titolo IV, ove

esse non pregiudichino i benefici spettanti all'una o all'altra Parte ai sensi dell'Accordo stesso. Tutte le disposizioni previste nei capitoli II, III, IV del presente titolo sono suscettibili di essere modificate da parte del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi nell'ambito dell'« Uruguay Round ».

TITOLO V. — PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI (articoli 59-70)

Parallelamente a quanto previsto per l'interscambio commerciale dal titolo III, le disposizioni del presente titolo mirano a favorire una maggiore circolazione dei capitali, presupposto essenziale alla progressiva integrazione dell'Ungheria nel sistema economico e finanziario europeo. In tal senso muovono anche le disposizioni riguardanti la tutela della libera concorrenza e il progressivo ravvicinamento della legislazione ungherese a quella comunitaria, ferma restando la previsione di opportune eccezioni volte a proteggere l'economia dell'Ungheria dalla maggiore competitività delle economie europee.

Capitolo I. — *Pagamenti correnti e movimento di capitale* (articoli 59-62)

ARTICOLO 59. — Le Parti si impegnano, con il presente capitolo, ad autorizzare qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti.

ARTICOLI 60-61. — Per quanto attiene alle transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a garantire la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti e ad investimenti effettuati in conformità alle disposizioni del titolo IV. Le Parti si impegnano inoltre a consultarsi reciprocamente onde facilitare il movimento di capitali tra la Comunità e l'Ungheria. Esse possono adottare misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. Resta comunque salvo il diritto per l'Ungheria di applicare restrizioni su investimenti esteri effettuati da cittadini e società ungheresi.

Capitolo II. — *Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico* (articoli 62-66)

ARTICOLO 62. — Questo articolo recepisce le grandi linee della normativa comunitaria in tema di concorrenza ed aiuti di Stato. Sono quindi ritenute incompatibili con il corretto funzionamento dell'Accordo le seguenti pratiche:

accordi tra imprese tesi a falsare la concorrenza;

lo sfruttamento da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato;

qualsiasi aiuto pubblico che rischi di falsare il libero gioco della concorrenza; premesso che ciascuna delle Parti garantisce il principio di trasparenza per ciò che concerne il settore degli aiuti

pubblici, l'Ungheria è tuttavia assimilata, per un periodo di cinque anni, alle regioni comunitarie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Nel caso di violazione di tali norme è prevista la possibilità di contromisure, previa consultazione nel Consiglio di associazione.

ARTICOLI 63-64. — Eventuali misure restrittive all'importazione sono ammesse per entrambe le Parti solo in presenza di gravi difficoltà di bilancia di pagamenti e sempre conformemente alle disposizioni dell'Accordo GATT. Per quanto riguarda le imprese pubbliche, il Consiglio di associazione garantisce che dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo siano rispettati i principi posti alla base dell'articolo 90 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

ARTICOLO 65. — Per quanto concerne poi i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, l'Ungheria si impegna a migliorarne gradualmente la tutela, al fine di fornire un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità.

ARTICOLO 66. — Il Trattato prevede altresì una maggiore apertura in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in conformità all'articolo 48 ed alle esistenti norme comunitarie.

### Capitolo III. — *Ravvicinamento delle legislazioni* (articoli 67-69)

ARTICOLO 67. — Le Parti contraenti riconoscono che essenziale requisito all'integrazione economica dell'Ungheria nella Comunità è rappresentato dal ravvicinamento della legislazione ungherese a quella comunitaria.

ARTICOLO 69. — La Comunità fornirà all'Ungheria tutta l'assistenza tecnica necessaria ad un equilibrato processo di ravvicinamento alla legislazione comunitaria.

### TITOLO VI. — COOPERAZIONE ECONOMICA (articoli 70-93)

a) Le disposizioni di questo titolo prevedono l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica, al fine di promuovere lo sviluppo dell'Ungheria e rafforzare gli esistenti legami economici con la Comunità europea. In tale quadro, andranno particolarmente sviluppati gli elementi atti a conferire carattere duraturo ai risultati conseguiti, attraverso un'adeguata valutazione delle implicazioni ambientali. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i Paesi dell'Europa centro-orientale, in vista di uno sviluppo integrato della regione.

b) La collaborazione tra gli operatori economici, l'avvicinamento agli *standard* normativi comunitari, la ristrutturazione settoriale, il potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento delle attività di pianificazione, lo scambio di informazioni e di esperti, l'organizzazione di seminari e programmi di formazione, il trasferimento di tecnologie e *know-how* costituiscono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali verrà sviluppata la cooperazione tra la Comunità e l'Ungheria.

c) Tale cooperazione — che verrà attuata secondo modalità specifiche, definite sulla base delle priorità settoriali e delle esigenze del tessuto socio-economico ungherese — interesserà i seguenti settori:

- articolo 71. — Cooperazione industriale;
- articolo 72. — Promozione e tutela degli investimenti;
- articolo 73. — Norme industriali e valutazione della conformità;
- articolo 74. — Cooperazione scientifica e tecnologica;
- articolo 75. — Istruzione e formazione;
- articolo 76. — Agricoltura e settore agroindustriale;
- articolo 77. — Energia;
- articolo 78. — Cooperazione nel settore nucleare;
- articolo 79. — Ambiente;
- articolo 80. — Gestione delle risorse idriche;
- articolo 81. — Trasporti;
- articolo 82. — Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive;
- articolo 83. — Banche, assicurazioni ed altri servizi finanziari;
- articolo 84. — Politica monetaria;
- articolo 85. — Cooperazione in materia di revisione contabile e di controllo finanziario;
- articolo 86. — Riciclaggio del denaro;
- articolo 87. — Sviluppo regionale;
- articolo 88. — Cooperazione nel settore sociale;
- articolo 89. — Turismo;
- articolo 90. — Piccole e medie imprese;
- articolo 91. — Informazioni e comunicazioni;
- articolo 92. — Dogane;
- articolo 93. — Cooperazione statistica;
- articolo 94. — Economia;
- articolo 95. — Pubblica amministrazione;
- articolo 96. — Droghe.

#### TITOLO VII. — COOPERAZIONE CULTURALE (articolo 97)

La promozione della cooperazione culturale, anche attraverso l'eventuale estensione degli esistenti programmi comunitari e nazionali, costituisce l'obiettivo di questo titolo, che prevede lo sviluppo di attività quali: le traduzioni letterarie, la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio storico e culturale, la formazione degli addetti e l'incentivazione delle manifestazioni di carattere europeo.

#### TITOLO VIII. — COOPERAZIONE FINANZIARIA (articoli 98-103)

L'insieme delle disposizioni di questo titolo disciplina l'assistenza finanziaria concessa dalla Comunità in favore dell'Ungheria, il cui obiettivo di fondo è l'attuazione delle finalità dell'Accordo. Detta assistenza prevede sia sovvenzioni che prestiti e mira ad una sostan-

ziale accelerazione del processo di trasformazione economica in corso, nonché all'attenuazione delle gravose conseguenze economico-sociali dell'adeguamento strutturale.

ARTICOLI 98-101. — L'assistenza finanziaria, i cui obiettivi e settori sono definiti nel programma indicativo concordato tra le Parti, è assicurata attraverso: le sovvenzioni previste nel quadro del programma PHARE sino alla fine del 1992, nonché, a partire da tale data, nel contesto di un nuovo programma pluriennale, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Ove ricorrano necessità straordinarie, la Comunità potrà adottare, a determinate condizioni ed in via temporanea, misure di assistenza finanziaria miranti alla stabilizzazione ed al mantenimento della convertibilità della valuta ungherese nonché al sostegno della bilancia dei pagamenti.

ARTICOLI 102-103. — L'assistenza finanziaria comunitaria, che dovrà essere attuata in stretto coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri membri del « Gruppo dei 24 », dovrà tenere in considerazione il livello di sviluppo dell'Ungheria, le priorità definite di comune accordo, le potenzialità di assorbimento del sistema economico, la capacità di rimborso dei prestiti e le prospettive del processo di riforma.

#### TITOLO IX. — DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI (articoli 104-124)

Questo titolo delinea infine il quadro istituzionale dell'Accordo e prevede alcune disposizioni a carattere generale concernenti, tra l'altro, l'applicazione del principio di non discriminazione, la durata (illimitata), le procedure per la denuncia, il coordinamento con le disposizioni dell'Accordo interinale.

ARTICOLI 104-107. — Il Consiglio di associazione, il cui compito principale consiste nel controllo dell'attuazione dell'Accordo, è composto da membri del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti del Governo ungherese e si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso può adottare sia decisioni vincolanti per le Parti che mere raccomandazioni e può essere chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

ARTICOLO 108. — Nello svolgimento dei suoi compiti, il Consiglio di associazione sarà assistito dal Comitato di associazione, composto anch'esso da membri del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti del Governo ungherese.

ARTICOLI 110-112. — Verrà inoltre istituito un Comitato parlamentare di associazione con funzioni consultive, che potrà esprimere le sue opinioni sotto forma di raccomandazioni o di risoluzioni.

ARTICOLO 114. — Sono compatibili con le disposizioni dell'Accordo i provvedimenti rivolti a tutelare gli interessi delle Parti in materia di ordine pubblico, di sicurezza e di difesa, di produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico.



ARTICOLO 115. — Questo articolo sancisce il principio di non discriminazione sia per le misure applicate da parte ungherese nei confronti degli Stati membri, dei loro cittadini e delle loro imprese, sia per quelle adottate da parte comunitaria verso i cittadini e le imprese ungheresi.

ARTICOLO 117. — Ove una delle Parti ritenga che l'altra abbia violato una delle disposizioni dell'Accordo può, in base a questo articolo, adottare le appropriate misure di salvaguardia. In ogni caso, essa deve sottoporre preventivamente la questione al Consiglio di associazione, che si adopererà per la ricerca di una soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia.

ARTICOLO 120. — L'Accordo — che, in base all'articolo 121, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate il completamento delle procedure di ratifica — ha durata illimitata. Ciascuna delle Parti può denunciarlo, dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data della notifica.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico.*

ART. 2.

1. *Identico.*

ART. 3.

1. *Identico.*

ART. 4.

1. *Identico.*